

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1592

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCIAUDONE e MUSCARIELLO

Annunciata il 26 aprile 1955

Ammasso per contingente della canapa

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'estrema contrazione della produzione di canapa, che dalla massima punta di un milione e quattrocentomila quintali del 1941 è ormai ridotta ai trecentomila quintali dell'annata in corso, denota nel più evidente dei modi il concreto fallimento della politica fin qui seguita nel campo della canapicoltura.

Il nostro Paese che pur aveva dato vita ad una floridissima corrente di esportazione, attraverso un prodotto che per qualità nettamente si imponeva sui mercati esteri, è costretto ad importare già ora notevoli quantitativi di canapa dall'estero.

Lungo sarebbe risalire alle cause remote e vicine, o addirittura attuali, di questa crisi gravissima che aggrava la disoccupazione e la miseria nelle zone canapicole già un tempo fiorenti di vita e di commerci. Il Parlamento se ne è già in varie occasioni occupato e preoccupato. Nè vale la pena di esporre qui — nel ristretto limite di una relazione ad una proposta di legge — le contraddizioni in cui in campo politico come in campo tecnico si è caduti quanto alla valutazione di tali cause.

È tuttavia innegabile, ed è evidente a chiunque voglia esaminare tal problema con estrema serenità, che tra esse predomina essenzialmente e in modo veramente determinante l'errore di aver mantenuto l'ammasso obbligatorio e totalitario della canapa, d'aver soffocato ogni privata iniziativa in tal campo e d'aver posto così il Consorzio in condizioni

di esercitare un dispotico, assoluto quanto megalomane dominio in un così sensibile e importante settore della produzione agricola.

Per riparare agli ingentissimi danni che conseguono alla economia nazionale da tale crisi, per ridare nuovo incentivo alla produzione e nuovo impulso alla esportazione della nostra canapa, non v'è — a nostro modesto quanto sereno giudizio — che un sol mezzo: quello di sensibilizzare il mercato della canapa ripristinando almeno in parte la privata iniziativa sia nei riguardi del commercio interno sia nei riguardi della esportazione.

Solo dalla libera concorrenza tra privati operatori e Consorzio potrà pienamente conseguirsi la tutela del prezzo e quindi dei produttori e della produzione. Occorre infatti per poter efficacemente affrontare e risolvere la crisi canapicola, riportarsi alle dolorose esperienze e alle incresciose contingenze che resero necessaria la istituzione del Consorzio nazionale canapa. Si volle allora sottrarre i produttori alla efferata speculazione dei privati operatori i quali avevano facile gioco specie ai danni dei piccoli produttori costretti come sono per esigenze di vita e per le esigenze della loro stessa attività agricola all'immediato e sbrigativo realizzo del prodotto conseguito.

Risalendo a tali esperienze, a tali concrete e verificatesi contingenze, appare quindi giusto, opportuno e necessario anzi che il Consorzio nazionale produttori canapa, spe-

cie nella sua configurazione e organizzazione attuale, rimanga in essere; ma serenamente guardando alle non meno dolorose esperienze dell'attività del Consorzio in ogni tempo e sotto ogni regime, altrettanto appare giusto, opportuno e necessario sottrarre al Consorzio l'assoluto dominio sulla produzione e sul commercio della canapa, onde evitare finalmente e per sempre che alla prepotenza dei privati operatori si sostituisca — con l'avallo dello Stato — il non meno gravoso e incontrollato dispotismo del Consorzio. Solo chi non vive in zone canapicole ignora, onorevoli colleghi, quanto debba penare infatti un produttore di canapa — sia esso modesto o non modesto — per poter conferire al Consorzio il proprio prodotto, quanto accorata sia la sua preoccupazione di non poter spesso realizzare attraverso il prezzo d'imperio del Consorzio la copertura quanto meno del costo di produzione, quanto triste la sorte dei piccoli produttori vessati spesso da classifiche ingiuste e che gravemente incidono sul realizzo del loro stentato prodotto.

Con la proposta di legge che ci onoriamo di presentare alla considerazione e, ci auguriamo, all'approvazione del Parlamento, rimane perciò in vigore il Consorzio nazionale produttori canapa, sebbene non più in condizioni di assoluto predominio, e si pone il Consorzio nella piena possibilità ed anzi nella doverosa condizione di concorrere — quanto al problema del prezzo che è determinante nella crisi in esame — con la privata iniziativa.

Quanto più esso, attraverso una oculata gestione e appropriate iniziative, riuscirà a vincere e superare l'iniziativa privata, tanto meglio per il produttore, le cui sorti solo interessano questa proposta di legge; ma la coesistenza di una sia pur limitata sfera di attività alla iniziativa privata sarà nei riguardi del Consorzio di permanente efficace sprone acché esso stesso adegui ognora la propria azione e i propri risultati alle finalità per le quali sorse ed è mantenuto oggi in essere.

Con l'articolo 2 abbiamo voluto — a tutela dei piccoli produttori — dare a questi la possibilità dell'integrale conferimento del prodotto al Consorzio ove l'andamento del mercato o altri motivi gliene suggerissero la convenienza; e ciò per assicurare loro comun-

que un pronto realizzo del prodotto e per dar loro la possibilità di sottrarsi a ricatti e ad abusi da parte di privati operatori per la quota di prodotto di libera disponibilità.

Per la stessa finalità, che precisamente si inquadra in quelle che consigliarono l'istituzione del Consorzio, abbiamo voluto con l'articolo 5 fare obbligo al Consorzio di organizzare i propri magazzini di ammasso perché funzionino nei riguardi dei produttori anche da Magazzini generali per la canapa. Questa gestione se ben condotta e adeguatamente estesa potrà ancor più compiutamente sottrarre il produttore all'assillo dell'immediato realizzo e quindi ad ogni manovra ricattatoria.

All'articolo 3 si è voluto far gravare in disuguale misura l'onere dell'ammasso tra proprietari e fittuari, nei casi di terreni condotti con affittanze ad estagii in canapa. Tale disuguaglianza è a tutto vantaggio dei coltivatori di tali terreni e dà loro la libera disponibilità di una altissima aliquota del prodotto; e ciò per non porli in condizioni di svantaggio nei confronti dei proprietari — coltivatori diretti.

Quanto alla determinazione del prezzo minimo di ammasso, abbiamo ritenuto opportuno affidarla al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, onde evitare che fosse lo stesso Consorzio a determinarlo e stabilirlo; ciò non soltanto per ovvie considerazioni quanto per eliminare ogni possibile rischio per i produttori.

* * *

Onorevoli colleghi! Non è vana speranza la nostra che questa proposta di legge possa rimuovere e eliminare le vere cause della crisi canapicola e riportare la nostra produzione e la nostra esportazione alle floridissime condizioni in cui erano esse già pervenute per la tenacia, l'intelligenza e soprattutto per la passione posta dai nostri agricoltori nel dedicarsi a questa tipica, tradizionale coltura.

Né sentiamo quindi esser vana la speranza che questa proposta di legge, che non solo non importa spese per l'Erario ma che vuole evitare altresì una politica di interventi statali che solo in minima parte del resto giungerebbero a lenire il gravissimo disagio dei produttori, incontri il vostro consenso e sia onorata della vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dall'annata agraria 1955-56 l'ammasso obbligatorio della canapa sarà limitato a quintali quattro di fibra per ogni ettaro coltivato a canapa.

Ciascun coltivatore dovrà a tal fine non oltre il 1° maggio di ogni anno notificare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio la superficie coltivata a canapa onde poter fruire della limitazione di cui innanzi. Ove per qualsivoglia ragione omettesse di farlo sarà tenuto all'integrale conferimento al Consorzio nazionale produttori canapa del prodotto. In caso di denuncia di una superficie inferiore a quella realmente coltivata a canapa, l'obbligo del totale conferimento del prodotto opererà solo relativamente alla estensione non denunciata.

ART. 2.

Il Consorzio nazionale produttori canapa è tuttavia tenuto, nei riguardi di coltivatori di aree non superiori agli ettari tre, ad accettare — ove essi lo richiedano — anche il conferimento della quota disponibile del loro prodotto.

ART. 3.

Per i terreni condotti con affittanze ad estagii in canapa la quota di ammasso obbligatoria per ciascun ettaro graverà per il sessanta per cento a carico del proprietario e per il quaranta per cento a carico del fittuario, fermo restando per quest'ultimo il diritto di cui all'articolo 2.

ART. 4.

Il prezzo minimo che il Consorzio nazionale produttori canapa dovrà corrispondere per i quantitativi conferitigli ai sensi delle precedenti disposizioni, sarà stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste entro il 1° novembre di ciascun anno, tenendo conto dei prezzi medi di mercato, della entità complessiva della produzione nonché delle spese di gestione consortili le quali comunque non dovranno incidere sul prezzo stesso in misura superiore all'8 per cento.

ART. 5.

I primi due commi dell'articolo 2^o del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, sono così modificati:

« Il Consorzio nazionale produttori canapa ha lo scopo di esercitare — in regime di libera concorrenza — una avveduta azione di tutela dei prezzi nell'interesse della produzione e specialmente a vantaggio dei piccoli produttori, nonché di salvaguardare il mercato della canapa da ogni insidia che ne comprometta la libertà ».

ART. 6.

L'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953 nonché il secondo e terzo comma dell'articolo 4 e l'intero articolo 12 dello stesso decreto sono soppressi.

ART. 7.

Affinché il Consorzio nazionale produttori canapa possa più pienamente conseguire le finalità di cui all'articolo 5 della presente esso è tenuto ad organizzare altresì a mezzo dei propri magazzini d'ammasso un esteso servizio di deposito per conto dei produttori che volessero avvalersene, da gestirsi in conformità delle disposizioni vigenti pel deposito di merci nei Magazzini generali.

Tale servizio sarà compensato da interessi il cui tasso massimo sarà stabilito dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste.